



CONTRATTO COMMERCIALE

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA SALA DEL TEMPIO DI ADRIANO
DELLA C.C.I.A.A. DI ROMA E DEI SERVIZI CONNESSI

TRA

Camera di Commercio di Roma, con sede in Via de' Burrò n.147, 00186 Roma, C.F. 80099790588 - P.I. 01240741007 in persona del Dirigente dell'Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale" dott. Maurizio Rea (di seguito, Concedente)

E

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, (di seguito, Richiedente).

PREMESSO

- che la concessione in uso temporaneo a terzi delle sale della CCIAA di Roma e dei servizi connessi viene effettuata in base alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento allegato alla deliberazione di Giunta n. 13 del 20/10/2015, di seguito Regolamento;
 - che, nell'ambito della predetta gestione, il Dirigente dell'Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale" può stipulare contratti per la concessione in uso temporaneo delle Sale a terzi, pubblici o privati, per la realizzazione di eventi.
- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente accordo è la concessione, in favore del Richiedente della Sala del Tempio di Adriano (di seguito Sala) della Camera di Commercio di Roma ubicata in Roma – piazza di Pietra, per lo svolgimento workshop internazionale con gli stakeholder e i delegati delle Autorità Competenti Nazionali per le sperimentazioni cliniche in vista del Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) che si terrà il giorno 22 marzo 2018, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, comprensivo di allestimenti e disallestimenti e sempre il giorno 22 marzo 2018 la Sala del Consiglio e l'Aula della Giunta, dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

Art. 2 – Condizioni generali di concessione

Rappresenta parte integrante del presente contratto il Regolamento per l'utilizzo delle Sale ("Regolamento"), che viene qui riportato per estratto. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Richiedente dichiara inoltre espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche della Sala e dei servizi connessi e che gli stessi sono idonei all'evento, esonerando a tal fine la Concedente, o chi per essa, da qualsiasi responsabilità, ivi comprese quelle in ordine alla riuscita dell'evento stesso.

Art. 3 – Obblighi del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- mettere a disposizione del Richiedente gli spazi di cui al precedente art.1;
- garantire, per tutta la durata dell'evento, la presenza di un proprio Referente;
- assicurare i necessari presidi tecnici a tutela del corretto funzionamento dell'attrezzatura tecnica esistente;
- mettere a disposizione del Richiedente i servizi ulteriori come richiesti e quotati in sede di preventivo.

Art. 4 – Corrispettivo per l'utilizzo della Sala

Il corrispettivo per l'utilizzo della Sala per le giornate-orari indicati nell'art. 1 è pattuito in Euro € 2.929,25 (duemilanovecentoventinove/25) più IVA, comprensivo della concessione in uso delle Sale, dei servizi minimi di allestimento e degli ulteriori servizi richiesti indicati e quotati nell'offerta in Preventivo da corrispondersi secondo le modalità e le tempistiche indicate nel successivo art. 6. La Camera si riserva comunque la facoltà di concedere altrimenti l'utilizzo della Sala qualora, per giustificati motivi, la prenotazione e il pagamento non siano avvenuti nel rispetto dei termini e modalità indicati nello stesso art. 6. Sono poste a carico della controparte le spese relative all'imposta di bollo ex DPR 642/1972, pari a n. 2 marche da bollo da € 16,00, da assolvere per il presente contratto, salvo produzione di attestazione comprovante l'esenzione da Bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 460/1997 e s.m.i.

Art. 5–Utilizzo delle sale e maggiorazioni

Per l'utilizzo della Sala il Richiedente si impegna a:

- a) menzionare espressamente nei comunicati stampa e nel materiale pubblicitario, che l'evento si terrà presso la “*Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Adriano*”;
 - b) rispettare l'orario indicato nell'art. 1. Per ogni ulteriore utilizzo, da evidenziare e richiedere preventivamente al momento della prenotazione e formalizzato con il presente contratto, verrà applicata a carico del Richiedente una maggiorazione pari al 20% del corrispettivo indicato al precedente art. 4. La maggiorazione del 20% sarà applicata inoltre, con fatturazione a consuntivo, anche in caso di mancato rispetto dell'orario che comporti comunque il superamento dell'orario normale giornaliero di utilizzo delle Sale. Nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali la maggiorazione di cui al comma precedente sarà pari al 50% della tariffa complessivamente praticata per la Sala. Infine, in tutti i casi di utilizzo al di fuori dell'orario normale giornaliero o nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, il corrispettivo per il servizio di vigilanza sarà fatturato separatamente¹.
 - c) non introdurre nella Sala alimenti e bevande di ogni genere, macchinari, strumenti, addobbi, scenografie ecc., nonché a non affiggere sulle pareti interne ed esterne delle Sale manifesti, cartelloni, striscioni, etc., di qualsiasi genere senza autorizzazione espressa del Responsabile P.O. Ufficio Tecnico².
- E', altresì fatto espresso divieto al Richiedente di utilizzare la Sala per la vendita di alimenti e bevande di qualunque genere o di prodotti di qualsiasi natura.

¹ Art. 4 Regolamento.

² Art. 2 Regolamento.

d) fornire al Concedente, all'atto della prenotazione della Sala e comunque prima dell'inizio dell'evento, una copia dettagliata del programma e comunicare il nome di uno o più Referenti da contattare anche durante l'evento;

e) custodire e riconsegnare i luoghi, gli impianti, le attrezzature, i macchinari fissi e mobili e gli arredi, assumendo per tutta la durata dell'evento gli obblighi di cui agli artt. 1768 c.c. e ss. e a lasciare liberi i locali, riconsegnandoli nello stesso stato d'uso in cui si trovavano prima del loro utilizzo, al termine della stessa giornata di svolgimento della manifestazione. In caso contrario dovrà fare esplicita menzione nell'atto della richiesta³;

f) rispettare i seguenti specifici divieti⁴: non fumare; non introdurre animali; non introdurre sostanze infiammabili; non occultare o spostare l'attrezzatura antincendio, occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.

g) munirsi a proprie spese, ove richiesto dalla Legge, delle necessarie licenze ed autorizzazioni⁵;

h) osservare la normativa in materia di igiene e sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e in materia di Pubblica sicurezza⁶, nonché oltre che le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Art. 6 – Obblighi del Richiedente

Il Richiedente si obbliga a perfezionare la prenotazione della Sala mediante il versamento anticipato dell'intero importo dovuto, contestualmente alla firma del presente contratto e inderogabilmente prima del giorno fissato per lo svolgimento della manifestazione. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio di Roma - BANCA POPOLARE DI BARI S.Coop.p.A; Codice IBAN IT 46 H 054 2404 2970 0000 0000 509; Codice BIC/SWIFT BPBA IT 3B; Causale: Sala del Tempio 22/3/2018. Una copia della ricevuta dell'ordine di bonifico dovrà essere inviata agli uffici della Camera di Commercio di Roma, sempre almeno dieci giorni lavorativi prima del giorno fissato per lo svolgimento dell'evento, esclusivamente via PEC: ufficiotecnico@rm.legalmail.camcom.it, indirizzo al quale il Richiedente, si impegna restituire il contratto debitamente sottoscritto almeno il giorno lavorativo antecedente lo svolgimento dell'Evento.

Per giustificati motivi la Camera di Commercio si riserva comunque la facoltà di concedere altrimenti l'utilizzo della sala, qualora la sottoscrizione del preventivo, del contratto e/o il pagamento non siano avvenuti nel rispetto dei predetti termini e modalità. Il Richiedente ha la responsabilità dei materiali utilizzati in occasione dell'evento.

Sono pertanto a carico dello stesso i rischi di perdite e danni ai medesimi durante il trasporto e la sosta nei locali della Manifestazione, fatta salva la responsabilità della Committente se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.

Art. 7 – Diritti d'autore

³ Art. 4 Regolamento.

⁴ Art. 5 Regolamento.

⁵ Art. 6 del Regolamento.

⁶ Art. 6 del Regolamento.

Nel caso in cui l'evento preveda la riproduzione, in qualunque supporto, di un'opera tutelata ai sensi della L. 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. o da diritti S.I.A.E., il Richiedente si obbliga a fornire alla Concedente, al massimo nei 2 (due giorni) lavorativi antecedenti alla data dell'evento, i seguenti documenti: copia del permesso di rappresentazione S.I.A.E.; copia dell'eventuale pagamento degli oneri inerenti i diritti d'autore; copia di tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi prescritti per il corretto svolgimento dell'evento.

Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Richiedente si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità, anche patrimoniale, per atti o fatti di qualsiasi genere imputabili direttamente o indirettamente all'attività del Richiedente medesimo, dei suoi ospiti, ovvero, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori dai quali fatti o atti abbiano a derivare danni agli stessi. Tale obbligo vale anche ai fini processuali.

Il versamento delle somme di cui ai precedenti artt. 4 e 5 non varrà a limitare le responsabilità patrimoniali del Richiedente il quale risponderà, in ogni caso, ai sensi delle norme vigenti, per i danni che possono essere arrecati a cose e persone durante l'utilizzo della Sala, ivi compresi eventuali danni provocati da terzi addetti all'allestimento e al disallestimento della Sala stessa.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Concedente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto nei seguenti casi di: inadempimento totale o parziale, ovvero di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 del presente Contratto, fatto salvo il diritto della Concedente al risarcimento del maggior danno; compimento, da parte della Richiedente, di atti lesivi dell'immagine della Camera di Commercio di Roma e dei luoghi; mancata osservanza da parte del Richiedente dell'obbligo di premunirsi delle licenze e/o autorizzazioni sopra citate; mancata osservanza da parte del Richiedente di ogni altra prescrizione di cui al Regolamento riportate in estratto nel presente contratto.

Resta inteso tra le parti che qualora la Concedente dovesse sospendere l'evento per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sciopero del personale, black-out elettrico, guasti tecnici delle apparecchiature non dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, ecc. o per qualunque altra causa imprevedibile, inclusa la sopravvenuta inagibilità, totale o parziale dei luoghi), queste circostanze non costituiranno inadempimento della Concedente, con conseguente rinuncia al risarcimento del danno, anche a titolo di rimborso spese, da parte del Richiedente.

Art. 10 – Revoca della Concessione in uso

E' facoltà della Camera revocare la concessione di uso delle Sale in qualunque momento precedente l'inizio della manifestazione, in caso di sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dell'Ente. In tal

caso il Richiedente avrà diritto alla restituzione dell'intero importo del costo della Sala, eventualmente, già versato, senza null'altro a pretendere e senza penali⁷.

Art. 11 – Recesso dalla prenotazione

Nel caso il Richiedente receda dalla prenotazione della Sala successivamente accordata in prenotazione e accettata in preventivo e/o non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto prima dello svolgimento della manifestazione, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6, sarà trattenuta metà dell'intero importo versato, mentre il restante 50% verrà restituito⁸.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le informazioni relative ai Dati del Richiedente saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Con la sottoscrizione del presente contratto, il contraente dichiara di essere stato edotto che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto e, di conseguenza, autorizza al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Roma. Le parti concordano in ogni caso di ricorrere al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Roma⁹.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Richiedente sottoscrive in calce, per espressa approvazione, le clausole contraddistinte con i numeri 2-Condizioni generali di concessione, 5-Utilizzo delle sale e maggiorazioni, 6 – Obblighi del Richiedente, 8 -Responsabilità nei confronti di terzi 9 - Risoluzione del contratto, 10- Revoca della concessione in uso, 11– Recesso dalla prenotazione, 13 - Foro competente.

Il Richiedente dichiara di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche delle Sale e dei servizi connessi e che gli stessi sono idonei alla manifestazione, esonerando a tal fine la Camera da qualsiasi responsabilità¹⁰.

Roma, ____/____/2018

per la **CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA**

Il DIRIGENTE dell'AREA II

Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale

Dott. Maurizio REA

Per Aifa

Il Direttore Generale

Prof. Mario Giovanni Melazzini

⁷ Artt. 11 e 13 Regolamento.

⁸ Art. 10 Regolamento.

⁹ Art. 14 Regolamento.

¹⁰ Art. 3 Regolamento.